

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 e art. 17 del CCNL 21.05.2018).

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di SALEMI con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Poggioreale rappresentato da GIROLAMO CANGELOSI nella qualità di SINDACO il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Salemi rappresentato da DOMENICO VENUTI nella qualità di SINDACO il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore

Premesso che

- A norma dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;

- con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. *"scavalco condiviso"* nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali *"... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione"*. In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

- l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 *prevede che nell'ipotesi di conferimento di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- *"l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;*

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa";

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa;

- con nota prot. n.12707 del 28.05.2019 (assunta al Prot. Gen dell'Ente con nota n.5362 del 28.05.2019), il Sindaco di Salemi ha chiesto al Sindaco del Comune di Poggioreale, l'autorizzazione all'utilizzo, nella forma di cui all'art.14 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Settore Finanziario dott. Luigi Calamia, attualmente dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Poggioreale , Cat D Pos.ec.D1, titolare di posizione organizzativa;

- con nota prot. n.5388 del 29.05.201, il Sindaco del Comune di Poggioreale ha comunicato il consenso al predetto utilizzo nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per 12 ore settimanali e per un periodo iniziale non superiore a mesi tre e successivamente, previa intesa tra Enti, rinnovabile di mese in mese;

- con nota prot.gen. n. 5534 del 29.5.2019 il dipendente Dott. Luigi Calamia, ha prestato il proprio consenso all'utilizzo presso il comune di Salemi;

- pertanto, nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse:

- il Comune di Poggioreale con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, il dott. Luigi Calamia ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Salemi, entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed in orario di servizio co-utilizzato per n. 12 (dodici) ore settimanali, e per mesi 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- Il Comune di Salemi con deliberazione di G.Cn. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di utilizzare per le correlate esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi finanziari, il dott. Luigi Calamia, dipendente del Comune di Poggioreale per n. 12 ore settimanali, e per mesi 3(tre) a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, da stipulare con il Comune di Poggioreale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue.

Art.1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, della art.1 comma 124 della L. 145/2018 e dell'art.17 del CCNL 21.5.2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 3

Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro. Essa in particolare disciplina l'utilizzazione, da parte del Comune di Salemi del dipendente dott. Luigi Calamia, in servizio a tempo pieno e determinato presso il Comune di Poggioreale, nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario Cat. D, Pos. Ec.D1 titolare di Posizione Organizzativa e per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso il Settore 3° Programmazione e Rendicontazione

Art.4

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in via sperimentale in mesi 3(tre), per n. 12 (dodici) ore settimanali decorrenti dalla data di stipula, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo e con l'articolazione settimanale dell'orario definita dai Sindaci dei due Comuni. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Salemi, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Poggioreale. Il Comune di Poggioreale si riserva di richiamare in sede il dipendente utilizzato presso il Comune, con preavviso non inferiore a 10 giorni, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro in sede. Di contro il Comune di Salemi qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali dovessero palesarne l'esigenza, potrà risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente di cui trattasi, tramite richiesta da inoltrare al Comune cedente, con preavviso non inferiore a 10 giorni.

Art.5

Condizioni per l'utilizzo del dipendente

L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6

Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso preli servizio presso l'Ente utilizzatore è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente di provenienza. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

L'utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art.7

Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8

Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al funzionario utilizzato cui verrà conferito l'incarico di *posizione organizzativa* attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Salemi, sarà riconosciuta (*ex art. 17 e segg. ti del CCNL 21/05/2018*) la retribuzione di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita al relativo settore dell'ente, (che come da pesatura dell'OIV è pari all'importo di 12.000,00 euro) aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, riproporzionata in base al tempo di lavoro prestato presso il Comune e, comunque, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL.

Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il comune di Salemi, corrisponderà con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 30% calcolato sull'intero importo della retribuzione medesima.

Il Comune di Salemi ha facoltà di conferire al dipendente utilizzato ogni ulteriore incarico e/o indennità compatibile con il profilo professionale e con la posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza e/o di autorizzare lo stesso ad effettuare, per esigenze d'ufficio, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. In entrambi i casi, il costo relativo a tali prestazioni sarà a totale carico dell'ente utilizzatore.

Saranno, inoltre, a carico del bilancio del Comune di Salemi gli oneri relativi al rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo della benzina secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale e legislativa vigente.

Art. 9

Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/09/2000 percepita dal lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria.

Il Comune di Poggioreale, corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo e le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico (in ragione di 24/36mi).

Analogamente il Comune di Salemi, corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo e le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico (in ragione di 12/36mi).

Il Comune di Salemi si impegna a rimborsare al Comune di Poggioreale, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al Dr. Luigi Calamia, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza mensile dal Comune di Poggioreale ed il Comune di Salemi provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART.10

Risoluzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione, salvo proroga;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- Mancato rimborso da parte del Comune di Salemi al Comune di Poggioreale delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 9.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 10(dieci) giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art.11

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

ART. 12

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il Sindaco del Comune di Poggioreale
Girolamo Cangelosi

Il Sindaco del Comune di Salemi
Domenico Venuti

